



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa ANTONIETTA SCRIMA - Presidente -

Dott. FRANCESCO M. CIRILLO - Consigliere -

Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

Dott. ROBERTO SIMONE - Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Adunanza del
21/06/2024 - CC

R.G.N. 14157/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14157/2020 proposto da:

STEFANO PAOLA e MORENO

rappresentati e difesi dagli avv.ti

- ricorrenti -

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore dott.

;

- controricorrente -

e



CLAUDIA e SILVIA quali eredi di FRANCO

- intimati -

avverso la sentenza n. 186/2020 della CORTE D'APPELLO DI MILANO, depositata il 20/1/20120;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/6/2024 dal Consigliere dott. MARCO DELL'UTRI;

ritenuto che,

con sentenza resa in data 20/1/2020, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da Stefano per la condanna di Claudia e Silvia quali eredi di Franco e della Amissima Assicurazioni s.p.a. (compagnia assicuratrice dell'autoveicolo di proprietà di Franco al risarcimento dei gravissimi danni subiti in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio, essendo stato Stefano integralmente risarcito attraverso il conseguimento delle somme di denaro allo stesso già corrisposte;

con la stessa decisione, la corte territoriale ha confermato la sentenza con la quale il giudice di primo grado ha condannato i convenuti al risarcimento, in favore di Paola e Moreno del danno riflesso dagli stessi subito in conseguenza delle gravissime lesioni subite dal figlio Stefano (adolescente all'epoca dei fatti) a seguito del medesimo sinistro stradale;

da ultimo, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Amissima Assicurazioni s.p.a., la corte territoriale ha eliminato la condanna di quest'ultima pronunciata dal primo giudice per il rimborso, in favore degli attori, delle spese di lite, avendo gli stessi già



precedentemente conseguito dalle controparti il pagamento di importi sufficienti a tale titolo;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come del tutto correttamente il primo giudice avesse accertato e liquidato i danni effettivamente subiti da Stefano vittima primaria, a causa del sinistro stradale dedotto in giudizio (in occasione del quale Stefano ebbe ad assumere una corresponsabilità paritaria rispetto a quell'assunta da Franco proprietario e conducente il veicolo assicurato dalla Amissima Assicurazioni s.p.a.), nonché i danni subiti dai suoi genitori, Paola e Moreno ritenendo prive di fondamento tutte le censure avanzate dai danneggiati avverso detta liquidazione;

avverso la sentenza d'appello, Stefano Paola e Moreno propongono ricorso per cassazione sulla base di tredici motivi d'impugnazione;

la Amissima Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso;

nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

i ricorrenti hanno depositato memoria;

considerato che,

con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame del secondo motivo d'appello principale proposto da Stefano avente ad oggetto la contestata insufficienza della liquidazione del danno non patrimoniale allo stesso riconosciuto dal primo giudice in applicazione delle c.d. tabelle di Milano, nella specie ritenute 'strutturalmente incapaci', in ragione della propria irriducibile impostazione 'biologico-centrica', a fungere da regola operativa applicativa dell'equità ex art. 1226 c.c. suscettibile di tener conto adeguatamente, tanto dei dolori dell'animo, quanto del pregiudizio esistenziale;



con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c., per avere la corte territoriale omesso di rilevare l'iniquità di un criterio equitativo, quale quello tabellare milanese, largamente compromesso dalla promiscuità della stima dei danni derivanti dalla lesione dell'integrità psicofisica (*sub specie* di danno biologico) e dei danni morali su base non organica;

entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono infondati;

osserva il Collegio come le censure in questa sede proposte dai ricorrenti intendono contestare la legittimità del criterio di liquidazione fatto proprio dal giudice *a quo* attraverso l'adozione delle c.d. tabelle di Milano, in ragione della sostanziale considerazione dell'entità del danno morale quale variabile dipendente dell'entità del danno biologico, a dispetto della netta distinzione ontologica tra le due specifiche categorie di danno;

in contrasto con quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti, varrà sottolineare come la giurisprudenza di legittimità abbia a più riprese confermato la correttezza della modalità di liquidazione del danno morale attraverso il riferimento all'entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza che tale osservazione valga a incidere o, comunque, a compromettere la netta distinzione ontologica tra le due specifiche categorie di danno (cfr., *ex plurimis*, Sez. 3, ordinanza n. 26301 del 29/9/2021; Sez. 3, sentenza n. 25164, del 10/11/2020);

varrà sul punto sottolineare come la modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico abbia ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo,



segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del d.lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private);

in tal senso, mentre il danno morale mantiene *in toto* la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico (trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi: v., in tal senso, Sez. 3, sentenza n. 28989 del 11/11/2019), la stessa liquidazione del danno morale conserva una sua piena autonomia e successività rispetto alla precedente personalizzazione del danno biologico, atteso che tale personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 c.d.a.: "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale [...], può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%");

in breve, mentre il testo legislativo in esame (art. 138, co. 2 lett. a) definisce, da un lato, il danno biologico come "la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato"), dall'altro, con la successiva lettera e) del medesimo punto 2 dell'art. 138, stabilisce che, "al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico [...] è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione");



da questo punto di vista, il legislatore, confermando quanto già da tempo affermato da questa Corte di legittimità, in ordine al principio della piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (atteso che il sintagma 'danno morale' non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto, pur potendole influenzare, dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato), ha riaffermato la necessità che la liquidazione di tale (autonomo) danno morale (di natura meramente interiore) non rimanga del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza, ritenendo ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;

converrà, d'altro canto, considerare come la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale compori, come diretta conseguenza, che la sua esistenza non corrisponda sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato;

da qui la necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna l'attenta considerazione, da parte del giudice, della categoria delle 'massime di esperienza';

la massima di esperienza, infatti – diversamente dalla categoria del fatto notorio – non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, e si pone quale regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice,



ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, atteso che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante;

tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere (ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita), ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito;

del resto, alla base del parametro *standard* di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo *l'id quod plerumque accidit*, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire, ordinarie;

così, allo stesso modo, un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale *autonoma* componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-



relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Sez. 3, sentenza n. 25164, del 10/11/2020, cit.);

si tratta, conclusivamente – per ciò che concerne le modalità di liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell'integrità fisica – di un procedimento fondato su specifiche e consolidate massime di esperienza, al quale lo stesso legislatore ha ritenuto di fare opportunamente ricorso, muovendo da un criterio equitativo rispetto al quale questo Collegio ritiene di non poter condividere le censure di irragionevolezza o inappropriatezza infondatamente avanzate dagli odierni ricorrenti;

nel caso di specie, il giudice d'appello (sulla scia di quello di primo grado) ha riconosciuto di poter liquidare, in favore del il danno dallo stesso sofferto ricorrendo all'applicazione, tanto del c.d. 'massimo tabellare', quanto del massimo della personalizzazione comprensiva della dimensione morale della sofferenza patita; e ciò sulla base di una modalità di liquidazione del danno alla persona da ritenere pienamente legittima sul piano equitativo;

con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché della violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente a fondamento della decisione assunta con riguardo alla negazione del risarcimento del danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita, da parte di Stefano della propria capacità di guadagno, specie a fronte dell'accertata sussistenza di un danno biologico quantificato nella misura dell'85%, in tal modo sottraendosi al dovere di tener conto dei fatti notori e di tutte le prove presuntive acquisite al giudizio;



con il quarto e il quinto motivo (contrassegnati come *3-bis* e *3-ter* in ricorso), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. o, comunque, per errore di sussunzione nel quadro indiziario di cui all'art. 2729 c.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione irriducibilmente apodittica nell'affermare, con riguardo al riconoscimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa Stefano che "non risultavano allegati elementi dai quali desumere che il danno patito dalla vittima ne avesse ostacolato la prosecuzione negli studi [...] dovendosi anzi ritenere il contrario", nonché che Stefano avesse "conseguito un'adeguata professionalità con inserimento in ambito lavorativo, dopo avere portato a termine gli studi di livello superiore, che pertanto avrebbe potuto anche affrontare un corso universitario così da acquisire una professionalità più redditizie", in tal modo trascurando ingiustificatamente il significato rappresentativo delle prove presuntive acquisite al giudizio e, in primo luogo, della riconosciuta contrazione, a seguito del sinistro, di un danno biologico pari all'85%;

con il sesto motivo (contrassegnato come motivo n. 4 in ricorso), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale ommesso di uniformarsi al principio di diritto sancito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'elevata percentuale di invalidità permanente, eventualmente accertata in sede di determinazione del danno biologico, rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica, con la conseguente possibilità per il giudice di merito di procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale mediante liquidazione equitativa;



il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione (riguardando tutti il punto comune concernente la liquidazione del danno patrimoniale derivante dalla menomazione della capacità lavorativa specifica di Stefano – sono fondati;

osserva il Collegio come questa Corte abbia da tempo affermato (Sez. 3, sentenza n. 3724 dell'8/2/2019) il principio (al quale in questa sede s'intende garantire continuità) secondo cui, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi;

la liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (v. Sez. 3, sentenza n. 25634 del 14/11/2013, Rv. 628724 - 01; v. anche Sez. 3, sentenza n. 20003 del 23/09/2014, Rv. 632979 - 01; cfr. da ultimo, *ex plurimis*, Sez. 3, ordinanza n. 15737 del 15/06/2018 (Rv. 649412 - 01);

in un caso assimilabile a quello qui in esame, questa Corte ha affermato come il danno da riduzione della capacità di guadagno subito da un minore in età scolare, in conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica, può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'evento lesivo, tenendo



conto delle condizioni economico-sociali del danneggiato e della sua famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto. Ne consegue che ove l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi (nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insussistente la prova del danno alla capacità di produrre reddito di un minore in età scolare che aveva subito gravissime lesioni alla nascita dalle quali gli era derivata un'invalidità permanente pari al 52%) (Sez. 3, ordinanza n. 11750 del 15/05/2018, Rv. 648704 - 01);

allo stesso modo, il giudice di legittimità ha ritenuto che, nel caso di lesione della salute di rilevante entità, occorsa a soggetto che, all'epoca del sinistro, non svolgeva alcuna attività lavorativa, il pregiudizio conseguente alla riduzione della capacità lavorativa generica è risarcibile quale danno patrimoniale allorquando, alla stregua di un criterio di regolarità causale, risulti diminuita la capacità del danneggiato di produrre reddito mediante lo svolgimento di occupazioni consone al livello d'istruzione posseduto (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - a fronte di un'invalidità permanente del 36% occorsa a un sedicenne provvisto di un livello d'istruzione non elevato, tradottasi in disturbi quali la difficoltà di deambulazione, la zoppia e il basculamento del bacino - non gli aveva riconosciuto il danno da perdita della capacità lavorativa generica, né in termini di 'appesantimento' del risarcimento tabellare



del pregiudizio non patrimoniale, né *sub specie* di danno patrimoniale futuro) (Sez. 3, ordinanza n. 35663 del 20/12/2023, Rv. 669780 - 01);

nel caso specie, il giudice ha escluso l'esistenza di un danno da perdita della capacità di guadagno nonostante l'accertata sussistenza di un danno biologico pari all'85%, affermando che nulla avrebbe impedito, al sedicenne divenuto paraplegico, di proseguire i propri studi per conseguire gli stessi titoli abilitativi all'esercizio dello stesso lavoro che avrebbe potuto svolgere in assenza della lesione (sostiene la corte d'appello "che non risultano allegati elementi dai quali desumere che il danno patito dalla vittima ne abbia ostacolato la prosecuzione negli studi, dovendosi anzi ritenere il contrario; emerge infatti che Stefano, nonostante la sua pacifica invalidità motoria, abbia conseguito un'adeguata professionalità con inserimento in ambito lavorativo, dopo aver portato a termine gli studi di livello superiore e che pertanto ben avrebbe potuto anche affrontare un corso universitario, da acquisire un professionalità più redditizia": pag. 10 della sentenza impugnata);

ritiene il Collegio come l'argomentazione così elaborata dal giudice d'appello, oltre a trascurare totalmente il relevantissimo valore presuntivo del danno biologico accertato nella misura dell'85% rispetto al presumibile danno alla futura capacità di guadagno, non sfugga alla censura di illogicità censurata dagli odierni ricorrenti, dovendo ritenersi del tutto apodittica l'affermazione secondo cui la circostanza di aver portato a termine gli studi di livello superiore sia valso univocamente a tradursi nel riconoscimento di una totale 'assenza di danno' a carico del giovane (quanto non piuttosto il riconoscimento di un elevatissimo spirito di sacrificio del ragazzo paraplegico ed invalido all'85%);

da una diversa prospettiva, la stessa argomentazione deve ritenersi lesiva del principio di cui all'art. 2729 c.c. nella misura in cui governa



il valore rappresentativo delle presunzioni in maniera palesemente infedele rispetto alla necessità della loro gravità, precisione e concordanza (ancora una volta, il fatto noto di 'aver portato a termine gli studi di livello superiore' non giustifica affatto l'inferenza del fatto ignoto 'assenza di danno', in presenza dell'altro fatto noto 'invalidità pari all'85%');

sulla base di tali premesse, in accoglimento delle censure in esame, dev'essere pertanto disposta la corrispondente cassazione della sentenza impugnata;

con il settimo motivo (contrassegnato come motivo n. 5 in ricorso), con l'ottavo e il nono motivo (contrassegnati come motivi n. 5-*bis* e 5-*ter* in ricorso) i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nonché per errore di sussunzione nel quadro indiziario di cui all'art. 2729 c.c. e violazione dell'art. 2909 c.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente a sostegno della ritenuta limitatezza dell'accudimento personale necessitato dalla vittima paraplegica, con il conseguente ingiustificato ridimensionamento della liquidazione del corrispondente danno patrimoniale in favore di Stefano imposto dall'esigenza di un'adeguata assistenza personale, nella specie immotivatamente limitata, dai giudici di merito, ad appena quattro ore giornaliere, a fronte dell'evidente necessità di un'assistenza personale estesa a un ben più ampio arco temporale giornaliero, senza considerare le prevedibili conseguenze derivanti, sul punto, dall'auspicata emancipazione di Stefano dall'assistenza domestica materna (ben prima dei 10 anni previsti dal giudice d'appello), a sua volta arbitrariamente considerata, dalla corte territoriale, come gratuita e scontata, in tal modo incorrendo nell'evidente falsa applicazione



dell'art. 2729 c.c. là dove impone la considerazione, ai fini probatori, delle sole presunzioni dotate di gravità, precisione e concordanza;

sotto un diverso profilo, i ricorrenti sottolineano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe conferito rilievo – alla stregua di una sorta di *aliunde perceptum* – al contributo assistenziale fornito dall'Inps a Stefano in violazione del giudicato interno formatosi sul punto, avendo il giudice di primo grado escluso, dal risarcimento complessivamente liquidato, il computo di tale contributo senza alcuna impugnazione delle controparti;

i motivi in scrutinio – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono fondati;

osserva il Collegio come i giudici di merito abbiano determinato il danno patrimoniale derivante a carico del in correlazione alle relative esigenze di assistenza personale (si tratta di un ragazzo paraplegico con invalidità all'85%) muovendo dalla distinzione di una prima fase, in cui avrebbe assunto valore decisivo il volontario apporto assistenziale della madre, e una fase successiva in cui la madre avrebbe dovuto essere necessariamente sostituita da terzi (afferma la corte d'appello: "ritiene la Corte che correttamente il tribunale abbia stimato tale voce di danno, distinguendolo in due fasi. Una prima fase, in cui ha tenuto conto del volontario apporto assistenziale della madre dell'infortunato ed una fase successiva, in cui per ragioni di età della signora l'assistenza dovrà essere interamente svolta da terzi e dunque in parte remunerata da che è percettore di apposito assegno previdenziale. Non possono condividersi le censure svolte dall'appellante in ordine alla richiesta di maggior ristoro delle spese di assistenza, perché, quanto al presente, non è stata offerta alcuna prova dell'attualità dell'esborso e, per il futuro, il danno è stato calcolato in via presuntiva, avuto riguardo al grado di invalidità di



Stefano e dunque delle sue necessità di soggetto paraplegico, che non ha bisogno di assistenza continua nelle ventiquattro ore, bensì di un adeguato supporto domestico e di limitato accudimento personale, ovvero d'incombenze giornaliere, al momento sufficientemente svolte dalla sola madre e che per il futuro andranno appunto remunerate": pag. 10 della sentenza impugnata);

osserva il Collegio come, anche con riguardo all'argomentazione così dipanata nella sentenza impugnata (analogamente a quella analizzata con riferimento al terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso), assuma un rilievo decisivo il riconoscimento del carattere illogico della motivazione, apparendo del tutto apodittico ritenere inesistente un danno patrimoniale in conseguenza del fatto che la madre del ragazzo paraplegico apporti un volontario contributo assistenziale, così come arbitraria – o non adeguatamente supportata sul piano argomentativo – l'affermazione secondo cui un ragazzo paraplegico con invalidità all'85% avrebbe bisogno di solo quattro ore al giorno di assistenza e accudimento;

anche in tale caso – al di là dell'aspetto connesso alla patente illogicità della motivazione – appaiono violati i principi di cui all'art. 2729 c.c. nella misura in cui il giudice *a quo* risulta aver gestito il valore rappresentativo delle presunzioni in maniera palesemente infedele rispetto alla necessità della loro gravità, precisione e concordanza, dovendo ancora una volta ritenersi come il fatto noto di 'disporre dell'apporto assistenziale volontario della madre' non giustifichi affatto l'inferenza del fatto ignoto 'assenza di danno'; così come il fatto noto 'invalidità pari all'85%' non giustifica affatto l'inferenza del fatto ignoto 'necessità di quattro ore giornaliere di assistenza e accudimento';

varrà incidentalmente rilevare l'infondatezza della censura avanzata dei ricorrenti con riguardo alla formazione di un preteso



giudicato interno sul passaggio relativo alla considerazione dell'assegno assistenziale riconosciuto in favore di Stefano (essendosi peraltro la corte territoriale limitata a dedicare alla questione un accenno meramente fugace: cfr. pag. 10);

a tale ultimo riguardo, è appena è il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'impugnazione motivata con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di reconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di impugnazione (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022, Rv. 666050 - 01);

sulla base di tali premesse, in accoglimento delle censure in esame, dev'essere pertanto disposta la corrispondente cassazione della sentenza impugnata;

con il decimo motivo (contrassegnato come motivo n. 6 in ricorso), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 132 n. 4 c.p.c. e 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c. (in relazione all'art. 360 nn. 4 e 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente a fondamento dell'insufficiente liquidazione (pari ad euro 200.000) del danno non patrimoniale riconosciuto in favore di Paola madre della vittima primaria, negando alla stessa l'integrale risarcimento del danno per la lesione del rapporto parentale subita in conseguenza delle gravissime invalidità



sofferte dal proprio figlio a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio; liquidazione nella specie operata financo in violazione delle previsioni delle c.d. tabelle di Milano che prevedono, nel caso di massimo sconvolgimento della vita familiare della madre derivante dalla macrolesione del figlio, la possibilità della liquidazione di un importo risarcitorio fino ad euro 331.920;

con l'undicesimo motivo (contrassegnato come motivo n. 7 in ricorso), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1226 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale liquidato in modo insufficiente (in misura pari ad euro 100.000) i danni non patrimoniali subiti da Moreno padre della vittima primaria, negando allo stesso l'integrale risarcimento del danno per la lesione del rapporto parentale subito in conseguenza delle gravissime invalidità sofferte dal proprio figlio a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio; liquidazione nella specie operata financo in violazione delle previsioni delle c.d. tabelle di Milano che prevedono, nel caso di massimo sconvolgimento della vita familiare della madre derivante dalla macrolesione del figlio, la possibilità della liquidazione di un importo risarcitorio fino ad euro 331.920;

con il dodicesimo motivo (contrassegnato come motivo n. 8 in ricorso), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nonché per errore di sussunzione nel quadro indiziario di cui all'art. 2729 c.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente con riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto che la madre di Stefano sarebbe stata maggiormente colpita dall'evento lesivo del figlio rispetto al marito (si dà giustificare un importo risarcitorio di maggiore entità), sul presupposto, costituente una vera e propria illazione, in forza del quale la madre affidataria del



ragazzo minorenni fosse di per sé affettivamente più vicina alla persona offesa, oltre ad essere anche la persona che si era fatta carico in proprio delle esigenze del figlio;

tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono complessivamente infondati;

osserva il Collegio come, attraverso le critiche articolate con i motivi d'impugnazione in esame, i ricorrenti si siano inammissibilmente spinti a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione;

deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., *ex plurimis*, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);

nella specie, la corte d'appello ha ritenuto, sulla base del complesso delle evidenze disponibili, pienamente conforme ad equità la liquidazione, in favore della e di Moreno degli importi agli stessi positivamente riconosciuti dal primo giudice nel rispetto dei parametri imposti dalle c.d. tabelle di Milano, da sempre validamente e legittimamente riconosciute da questa Corte alla stregua di un criterio



di liquidazione non irrazionale, né arbitrario, idoneo a fornire un riferimento adeguatamente controllabile per la determinazione dell'importo risarcitorio liquidato;

si tratta di considerazioni che il giudice d'appello ha elaborato, nell'esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell'interpretazione e di congruità dell'argomentazione, immuni da vizi d'indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti, non potendo in ogni caso ritenersi arbitraria la discriminazione operata in sentenza tra le posizioni della madre convivente con il figlio Stefano ed il padre Moreno, avendo i giudici del merito affidato tale discriminazione alla considerazione di una circostanza di fatto (la convivenza del figlio Stefano con la sola madre) di per sé ragionevolmente suscettibile di giustificare, in assenza di alcuna mortificazione d'indole morale, il diverso trattamento operato;

con il tredicesimo motivo (contrassegnato come motivo n. 9 in ricorso), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente con riguardo al punto concernente l'applicazione del criterio equitativo del saggio legale dei c.d. interessi compensativi al fine di risarcire il ritardo nel pagamento del risarcimento del danno, a dispetto della maggiore adeguatezza di criteri di computo alternativi, potenzialmente suscettibili di garantire l'integrale riparazione di tale specifico danno subito dai creditori;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'obbligazione risarcitoria da illecito



aquiliano costituisca un debito di valore, rispetto al quale gli interessi 'compensativi' valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta *iuris et de iure*, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19063 del 05/07/2023, Rv. 668163 – 01);

in particolare, nei debiti di valore il riconoscimento dei c.d. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1111 del 20/01/2020, Rv. 656651 – 01);

nel caso di specie, i ricorrenti non risultano aver neppure allegato la sussistenza concreta di danni derivati dal ritardo nella corresponsione dell'importo risarcitorio, o l'insufficienza della rivalutazione dell'importo liquidato ai fini del ristoro del danno da ritardo;

da tanto deriva l'accertamento della totale infondatezza della censura in esame;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso nei limiti di cui motivazione, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione cui è



altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 21 giugno 2024.

Il Presidente

Antonietta Scrima

